

Elezione del Consiglio regionale  
e del Presidente della Regione Lombardia

*Appendice alla pubblicazione n. 7 del Ministero dell'Interno*

# Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

## ATTENZIONE

Le operazioni di votazione si svolgono:

- la domenica dalle ore 8 alle ore 22
- il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

[Art.1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,  
e art. 48, 51 e 52 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

**Per effetto del contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche,  
lo scrutinio per le elezioni regionali è rinviato alle ore 14 del  
martedì successivo alla votazione**

[Art. 2, d.l. 3 maggio 1976, n. 161].



Regione Lombardia

---



## PREMESSA

*La legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 ha disciplinato il nuovo sistema elettorale per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia. Pertanto, la disciplina nazionale prevista, in particolare, dalla legge n. 108/1968 e n. 43/1995 è stata in parte modificata dalla citata legge regionale.*

*Al fine di agevolare l'attività dei Presidenti e dei componenti gli Uffici elettorali di sezione sono state predisposte le seguenti note che riformulano taluni paragrafi e capitoli delle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione elaborate dal Ministero dell'Interno (pubblicazione n. 7).*

## AVVERTENZE

*Si ricorda che la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (legge elettorale) ha abolito il c.d. "listino del Presidente", pertanto, laddove nella pubblicazione n. 7 del Ministero dell'Interno si trovi la dizione "lista regionale" questa deve intendersi sostituita da: "candidato alla carica di Presidente della Regione".*

*Analogamente, quando nel testo si trova la dizione "rappresentanti di liste" il riferimento è relativo sia ai rappresentanti delle liste provinciali che ai rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Regione.*

*Si avverte, pertanto, che il presente opuscolo sostituisce le seguenti parti della pubblicazione n. 7 del Ministero dell'Interno:*

- parte III, capitolo XIII, paragrafo 46;*
- parte IV, Capitolo XXIII.*



PARTE TERZA  
**L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE**



## CAPITOLO XIII

### § 46. — Apertura della votazione.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il Presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

In particolare il Presidente avverte che, a norma dell'art. 1, commi 20, 21 e 22 della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 ciascun elettore può, a scelta:

a) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;

b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Regione e la preferenza per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista;

c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

d) votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato;

e) esprimere nell'apposita riga della scheda un solo voto di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato compreso nella stessa lista.

Inoltre, il Presidente precisa che:

1) la preferenza deve essere manifestata, esclusivamente, per un candidato compreso nella lista votata;

2) in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome;

3) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, quarto comma, del T.U. n. 570);

4) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570). Con la scheda deve essere restituita anche la matita copiativa (art. 49, quarto comma, del T.U. n. 570).

Le istruzioni ed avvertenze anzidette devono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.



**In relazione alle modalità di voto, si richiamano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto riportate nell' allegato A.**

Il Presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

PARTE QUARTA  
**LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**



## CAPITOLO XXIII LO SCRUTINIO

### § 96. — Inizio dello scrutinio.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dovrà rimuovere dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, dovrà agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Dopo di ciò il Presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

### § 97. — Sistema elettorale.

Per fare bene intendere il procedimento da seguire nello scrutinio, sarà opportuno premettere alcune spiegazioni sul sistema elettorale.

L'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione è disciplinata dalla legge regionale n. 17/2012 e, in quanto compatibili, dalla legge n. 108/68, e dalla legge n. 43/1995, secondo la quale il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti a suffragio universale e diretto. E' proclamato eletto il candidato

alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale; i componenti del Consiglio sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza alla coalizione vincente. Le operazioni di calcolo per il riparto dei seggi tra le varie liste, così come le proclamazioni degli eletti, sono demandati agli Uffici centrali circoscrizionali e all'Ufficio centrale regionale per quanto di competenza (art. 1, commi 26, 28, 30, 31, 32, l.r. 17/2012).

Gli Uffici elettorali di sezione debbono solamente raccogliere e registrare gli elementi che dovranno poi servire di base a detti calcoli e cioè: i voti delle liste provinciali, i voti dei candidati alla carica di Presidente della Regione e i voti di preferenza per i candidati delle liste provinciali.

## **§ 98. — Vari modi per esprimere il voto.**

Come già illustrato nel paragrafo 46, la legge regionale n. 17/2012 e la legge n. 43/1995 hanno espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

Nonostante la puntualità della previsione legislativa e delle corrispondenti istruzioni ministeriali, peraltro, è stato dato di rilevare già con la previgente normativa che non sempre le modalità di voto vengono puntualmente osservate dagli elettori.

Ciò ha comportato, da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, l'adozione di criteri spesso disomogenei o difformi per dichiarare la validità o meno dei voti contenuti nelle schede votate; tale circostanza ha dato luogo ad un rilevante contenzioso elettorale.

Allo scopo di evitare o, comunque, di attenuare il fenomeno — e, nell'impossibilità di individuare dettagliatamente e con completezza tutte le possibili e diverse modalità di espressione del voto che possono comportare o meno la nullità dello stesso — si è ritenuto opportuno allegare alla presente pubblicazione talune esemplificazioni, che possono servire da guida nella valutazione sulla validità dei voti espressi (allegato A).

## **§ 99. — Spoglio e registrazione dei voti.**

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il Presidente — come già ricordato nel paragrafo 96 — apre l'urna contenente

le schede votate, dopo averla agitata affinché le schede stesse possano opportunamente mescolarsi, e procede alle operazioni di spoglio.

Date le particolari caratteristiche tecniche del sistema elettorale, si richiede la massima diligenza e precisione nell'adempimento del compito relativo alla registrazione dei voti.

Per tale procedimento si osservano le norme dell'art. 68 del T.U. 570/60 e dell'art. 2 della legge n. 43/95.

Pertanto, lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al Presidente.

Il Presidente, ove risulti votato il contrassegno di una lista provinciale, ne dà lettura ad alta voce, precisando altresì, se occorre, il numero progressivo della lista stessa; se la scheda contiene voti di preferenza, il Presidente legge il cognome del candidato al quale la preferenza è attribuita.

Laddove risulti votato un candidato alla carica di Presidente della Regione, tanto nel caso che quest'ultimo sia collegato alla predetta lista provinciale quanto nel caso che non lo sia (c.d. voto disgiunto), il Presidente dà lettura ad alta voce del nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione.

Laddove, invece, non risulti segno di votazione su alcun candidato alla carica di Presidente della Regione,

il Presidente attribuisce il voto al candidato alla carica di Presidente della Regione collegato alla lista provinciale prescelta, leggendone il nominativo.

Si ricorda, infatti, che qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato.

Diversamente, laddove il voto sia espresso esclusivamente sul nominativo di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il Presidente ne dà lettura e tale manifestazione di voto – come già ricordato – non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.

Il Presidente passa quindi la scheda così spogliata allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista provinciale e da ciascun candidato della lista provinciale stessa in base alle preferenze riportate nonché da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione.

Il segretario, inoltre, proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna lista provinciale ed i voti di preferenza di ciascun candidato, nonché i voti riportati da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione.

Proclamati ad alta voce i voti riportati da ciascuna



lista provinciale ed i voti di preferenza di ciascun candidato nonché i voti riportati da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non utilizzate, curando di tenere ben distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che invece contengono espressioni preferenziali.

**Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola, è consentito estrarre dall'urna un'altra scheda da scrutinare. Si rammenta, infatti, che l'art. 68, terzo comma, del testo unico n. 570/1960 stabilisce espressamente che “è vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto”.**

**La vigente normativa, pertanto, non consente l'estrazione contemporanea dall'urna di più schede ed un provvisorio accantonamento di uno o più gruppi di esse per un successivo spoglio.**

**La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi (art. 96, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).**

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Si richiama quindi la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in special modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

### § 100. — Casi di nullità. - Schede bianche.

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiamano nuovamente la norma dell'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570, il quale stabilisce che *la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore*, e le istruzioni impartite nel capitolo XXII sul principio di salvaguardia della validità del voto e sugli altri principi da tenere presenti nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio nonché le esemplificazioni riportate nell'allegato A.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi, in base al disposto degli artt. 54, 57 e 69, secondo comma, del testo unico 570/1960, tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per il candidato alla carica di Presidente della Regione;
- 3) schede contenenti voti di preferenza nulli.

1) **Schede nulle.** — Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

a) quando la scheda – tanto nell’ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore di preferire una determinata lista o candidato, quanto nell’ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenti, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda – tanto nell’ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore di preferire una determinata lista o candidato, quanto nell’ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12459 del 20 dicembre 2012 e alle allegate tabelle A e B, oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore ai sensi dell’art. 47 del T.U. n. 570/1960;

c) quando la volontà dell’elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista o candidato prescelto.

Si supponga, ad esempio, che l’elettore abbia tracciato distinti segni su due o più nominativi di candidati alla carica di Presidente della Regione.

LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DELLA SCHEDA E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA PROVINCIALE E DEL VOTO DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

**2) Schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per il candidato alla carica di Presidente della Regione** – Ricorre tale ipotesi di nullità parziale quando la volontà dell'elettore, pur risultando univoca ai fini della validità o attribuibilità del voto al candidato alla carica di Presidente della Regione, non si è manifestata in modo univoco per la lista provinciale e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza eventualmente espresso, di identificare la lista provinciale prescelta.

**3) Schede contenenti voti di preferenza nulli.** — I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 57 del T.U. n. 570/1960, al quale si fa integrale riferimento.

Si tenga, in questa sede, presente la norma, basata sui principi generali del sistema proporzionale col metodo

delle liste concorrenti, secondo la quale le fattispecie di nullità della scheda, di cui al punto 1), o di nullità del voto alla lista provinciale, di cui al punto 2), determinano, *in ogni caso*, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi nella scheda stessa.

Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto alla lista provinciale oltre che al candidato alla carica di Presidente della Regione.

Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 69 del T.U. 570, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

Si tenga sempre conto, con riferimento a tutte le descritte fattispecie di nullità totale o parziale, che i segni che possono invalidare la scheda o le espressioni

di voto in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di scrittura.

Sebbene la legge nulla disponga al riguardo, si ritiene opportuno, analogamente a quanto stabilito per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che tali schede vengano, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione (art. 68, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Del numero delle schede bianche e delle schede nulle, dei voti di lista e di preferenza dichiarati nulli nonché dei voti dei candidati alla carica di Presidente della Regione dichiarati nulli deve essere presa nota nel verbale.

Le schede bianche, le schede nulle e i voti di lista o di preferenza nulli vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede bianche e le schede nulle debbono essere di volta in volta vidimate da almeno due componenti l'Ufficio ed incluse nella *Busta n. 5 (R.)/D* per essere allegate al verbale.

Le schede contenenti voti dichiarati nulli per le liste provinciali ma valide per i candidati alla carica di Presi-

dente della Regione, nonché le schede contenenti voti di preferenza nulli, dopo essere di volta in volta parimenti vidimate da almeno due componenti l'Ufficio, vanno incluse nella *Busta n. 6 (R.)* per essere allegate al verbale.

### § 101. — Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto al candidato alla carica di Presidente della Regione, sia per quanto riguarda il voto di lista e i voti di preferenza.

Al riguardo occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito dall'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 54, primo comma, del T.U. n. 570); è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del Presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo da parte di alcuno, di

sollevare, senza fondato motivo, incidenti o contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

Nel verbale deve essere indicato il numero totale delle schede contestate e non attribuite, che costituirà la sommatoria del numero delle schede contenenti voti ai candidati alla carica di Presidente della Regione contestati e non attribuiti e il numero delle schede contenenti voti alle liste provinciali contestati che non sono stati comunque attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione.

Inoltre, per ogni scheda contestata, sia che venga assegnata, sia che non venga assegnata, devono essere indicati i candidati alla carica di Presidente della Regione e/o le liste provinciali il cui voto è stato contestato nonché le preferenze contestate, i motivi della contestazione e le decisioni prese.

Le decisioni del Presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio, in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide sulla assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti al candidato alla carica di Presidente della Regione e/o di lista e/o di preferenza contestati, immediatamente vidimate dal Presi-



dente e da almeno due componenti l'Ufficio, devono essere inserite, unite da apposita fascetta, quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella *Busta n. 5 (R.)/B* e, quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella *Busta n. 5 (R.)/C*, per essere poi allegate al verbale.

Le schede contestate per le liste provinciali e/o per le preferenze ma valide per i candidati alla carica di Presidente della Regione sono inserite nella *Busta n. 6/R*.

## § 102. — Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre, il Presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Indi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle e le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il Presidente accerta, a norma dell'art. 68, sesto comma, del T.U. n. 570, se il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato.

Nel caso di mancata corrispondenza, il Presidente deve indicarne i motivi nel verbale.

### **§ 103. — Risultato dello scrutinio.**

Al termine delle operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale (art. 70, primo comma, del T.U. n. 570).

### **§ 104. — Chiusura del verbale. - Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio.**

Terminate le operazioni relative allo scrutinio per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione di cui ai paragrafi precedenti, il Presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli Uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

1) Pertanto, include:

- a) nella *Busta n. 5 (R.)*/B le schede corrispondenti ai voti *contestati e provvisoriamente assegnati* e le carte relative;
- b) nella *Busta n. 5 (R.)*/C le schede corrispondenti

ai voti *contestati e provvisoriamente non assegnati* e le carte relative;

2) riunisce le anzidette *Buste n. 5 (R.)/B* e *n. 5 (R.)/C* nella *Busta n. 5 (R.)/A* con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione;

3) include nella *Busta n. 5 (R.)/D* le schede bianche e le schede nulle;

4) raccoglie nella *Busta n. 5 (R.)/E* le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La *Busta n. 5 (R.)/A*, confezionata come descritto al n. 2 del presente paragrafo, e le *Buste n. 5 (R.)/D* e *n. 5 (R.)/E* vengono incluse nella *Busta n. 5 (R.)* destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati;

5) chiude tutte le schede valide della sezione, previo conteggio del numero complessivo di esse, e una copia delle *tabelle di scrutinio* (frontespizio stampato in nero) nella *Busta n. 6 (R.)*. Sono incluse tra le anzidette schede sia quelle valide per i candidati alla carica di Presidente della Regione ma contenenti voti nulli per la lista provinciale,

sia quelle valide anche per la lista provinciale ma contenenti voti di preferenza nulli, tenendo distinti tra loro tali gruppi di schede con apposite fascette.

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della sezione, le firme del Presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati alla carica di Presidente della Regione nonché degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

Il plico viene messo da parte per essere inviato, insieme con il plico contenente il verbale delle operazioni della sezione, all'Ufficio centrale circoscrizionale.

*La consegna del plico contenente il verbale [Busta n. 5 (R.)] e del plico con le schede valide della sezione [Busta n. 6 (R.)] dovrà essere effettuata dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale oppure, nei Comuni con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, all'Ufficio della 1ª sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 14 della legge n. 108).*

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico [Busta n. 7 (R.)], viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate nell'allegato n. 1 (votazione degli elettori ricoverati in

luoghi di cura o presenti nei luoghi di detenzione o degli elettori ammessi al voto domiciliare), il Presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata l'allegato stesso, che potrà, pertanto, essere definitivamente reso inutilizzabile e accantonato.



MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO  
REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE

ESEMPLIFICAZIONI DEL VOTO





|   |                  |
|---|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ..... | <del>TIZIO</del> |
| <input type="checkbox"/> 2 .....          | CAIO             |
| <input type="checkbox"/> 3 .....          |                  |
| <input type="checkbox"/> 4 .....          |                  |

Il voto va alla lista n. 1 e al candidato alla presidenza TIZIO (art. 1, comma 20, lett. b), l.r. n. 17/2012).

|   |                 |
|---|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sempronio ..... | TIZIO           |
| <input type="checkbox"/> 2 .....                    | <del>CAIO</del> |
| <input type="checkbox"/> 3 .....                    |                 |
| <input type="checkbox"/> 4 .....                    |                 |

Sempronio è candidato della lista n. 1.  
Il voto va alla lista n. 1, a Sempronio e al candidato alla presidenza CAIO (art. 1, comma 20, lett. c) e comma 21, l.r. n. 17/2012).

|   |       |
|---|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sempronio ..... | TIZIO |
| <input type="checkbox"/> 2 .....                    | CAIO  |
| <input type="checkbox"/> 3 .....                    |       |
| <input type="checkbox"/> 4 .....                    |       |

Sempronio è candidato della lista n. 1.  
Il voto va alla lista n. 1, a Sempronio e al candidato alla presidenza TIZIO (art. 1, comma 20, lett. d) e comma 21, l.r. n. 17/2012).

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> 1 ..... | TIZIO           |
| <input type="checkbox"/> 2 ..... | <del>CAIO</del> |
| <input type="checkbox"/> 3 ..... |                 |
| <input type="checkbox"/> 4 ..... |                 |

Il voto va al candidato alla presidenza CAIO (art. 1, comma 20, lett. a), l.r. n. 17/2012).

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> 1 ..... | TIZIO |
| <input type="checkbox"/> 2 ..... | CAIO  |
| <input type="checkbox"/> 3 ..... |       |
| <input type="checkbox"/> 4 ..... |       |

Il voto va al candidato alla presidenza CAIO.  
Nullo il voto per le liste 2, 3 e 4 (art. 1, ultimo comma della legge n. 108/1968 e art. 69, primo comma, del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570).

|   |       |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> 1 .....          | TIZIO |
| <input checked="" type="checkbox"/> ..... | CAIO  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ..... |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> ..... |       |

Nullo il voto per le liste provinciali 2, 3 e 4, perché l'elettore si è espresso in modo non univoco ed è impossibile identificare la lista provinciale prescelta. Il voto è invece valido per il candidato Presidente Caio, collegato alle predette liste provinciali (art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68; art. 69, primo comma, d.p.r. n. 570/60; art. 2, comma 1, ultimo periodo, legge n. 43/95).

|   |  |
|---|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span> .....         </div>                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">TIZIO</div>             |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; text-decoration: line-through;">X</span> .....         </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <del>CAIO</del> </div> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; text-decoration: line-through;">X</span> .....         </div> |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; text-decoration: line-through;">X</span> .....         </div> |  |

Nulla il voto per le liste provinciali 2, 3 e 4 e valido il voto al candidato alla presidenza CAIO (art. 1, comma 22, l.r. n. 17/2012).

|  |  |
|--|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span> .....         </div>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">TIZIO</div> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; text-decoration: line-through;">X</span> <u>Sempronio</u> .....         </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CAIO</div>  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; text-decoration: line-through;">X</span> .....         </div>                  |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; text-decoration: line-through;">X</span> .....         </div>                  |  |

Sempronio è candidato della lista n. 2.  
Il voto va alla lista n. 2, a Sempronio, e al candidato alla presidenza CAIO (art. 1, ultimo comma, legge n. 108/1968, art. 57, penultimo comma, del d.p.r. n. 570/1960 e art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 43/1995).

|  |   |
|--|---|
| <input type="radio"/> 1 .....          | <input type="checkbox"/> <del>TIZIO</del> |
| <input checked="" type="radio"/> ..... | <input type="checkbox"/> <del>CAIO</del>  |
| <input type="radio"/> 3 .....          |   |
| <input type="radio"/> 4 .....          |   |

Il voto è nullo perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco in ordine ai candidati alla presidenza, ed in quanto il voto per la lista circoscrizionale non può avere valenza a sé stante (art. 2, comma 1, ultimo periodo della legge n. 43/1995).

|  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> ..... | <input type="checkbox"/> TIZIO           |
| <input checked="" type="radio"/> ..... | <input type="checkbox"/> <del>CAIO</del> |
| <input type="radio"/> 3 .....          |  |
| <input type="radio"/> 4 .....          |  |

Il voto è nullo per le liste n. 1 e 2, valido per il candidato alla presidenza CAIO (art. 1, comma 22, l.r. n. 17/2012).

|  |   |
|--|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span> .....         </div>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;">TIZIO</div> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; text-align: center;">✗</span> .....         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">3</span> ..... Sempronio .....         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">4</span> .....         </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;">CAIO</div>  |

Sempronio è candidato della lista n. 2.  
Valido il voto alla lista n. 2, a Sempronio e al candidato alla presidenza CAIO (art. 1, ultimo comma, legge n. 108/1968 e art. 57, secondo comma, d.p.r. n. 570/1960).

|  |   |
|--|---|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span> ..... Tizio .....         </div>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;">TIZIO</div> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">2</span> .....         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 2px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">3</span> .....         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">4</span> .....         </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 0 auto;">CAIO</div>  |

TIZIO è candidato alla presidenza della Regione, ma non è candidato della lista provinciale.  
Valido il voto al candidato alla presidenza TIZIO; nullo il voto per la lista provinciale (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/1968 e art. 69, primo comma, d.p.r. n. 570/1960).

|   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> 1 .....   | <input checked="" type="checkbox"/> TIZIO |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 .....<br>Sempronio.....<br>Mevio..... | <input type="checkbox"/> CAIO             |
| <input type="radio"/> 3 .....   |   |
| <input type="radio"/> 4 .....   |   |

Sempronio e Mevio sono candidati alla lista n. 2. Validi il voto alla lista provinciale n. 2, la preferenza a Sempronio e il voto al candidato alla presidenza TIZIO. Inefficace la preferenza per Mevio. (art. 2, ottavo e nono periodo della legge 43/95, art. 1, ultimo comma, legge 108/68 e art. 57, ultimo comma, del d.p.r. 570/60).

|   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> 1 .....   | <input checked="" type="checkbox"/> TIZIO |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 .....<br>Sempronio.....<br>Mevio..... | <input type="checkbox"/> CAIO             |
| <input type="radio"/> 3 .....   |   |
| <input type="radio"/> 4 .....   |   |

Sempronio è candidato della lista n. 1 e Mevio della lista n. 2. Validi il voto alla lista n. 2, a Mevio e al candidato alla presidenza TIZIO. Inefficace la preferenza per Sempronio (art. 2, ottavo e nono comma, della legge n. 43/1995, art. 1, ultimo comma, legge n. 108/1968 e art. 57, settimo comma, d.p.r. n. 570/1960).

|  |       |
|--|-------|
| <input type="radio"/> 1 .....            | TIZIO |
| <input checked="" type="radio"/> 1 ..... | CAIO  |
| <input type="radio"/> 3 .....            |       |
| <input type="radio"/> 4 .....            |       |

Per l'impossibilità di esprimere voto di preferenza con indicazioni numeriche, è valido il voto alla lista n. 2, nulla la preferenza, valido il voto al candidato alla presidenza CAIO (art. 1, comma 20, lett. d) e comma 21, l.r. n. 17/2012).





DISPOSIZIONI  
LEGISLATIVE



## **Legge Regionale 31 ottobre 2012, n. 17**

### **Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione**

#### **Art. 1**

#### **(Disposizioni in materia elettorale)**

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Regione.

2. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, compreso il Presidente della Regione.

3. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

4. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla

carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

**5.** I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione.

**6.** Le circoscrizioni coincidono con i territori delle province lombarde esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

**7.** Le candidature alla carica di Presidente della Regione sono presentate all'ufficio centrale regionale, competente per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

**8.** La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione è accompagnata dal certifi-

cato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte di un gruppo di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo di liste. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.

**9.** L'ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente della Regione se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno; l'ufficio centrale regionale, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti.

**10.** Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto

ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

**11.** Le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, sono composte seguendo l'ordine dell'alternanza di genere.

**12.** La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui al comma 5, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente della Regione alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali.

**13.** Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. Le liste provinciali identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Regione è a capo del gruppo di liste.

**14.** Più gruppi di liste provinciali che indicano il

medesimo candidato Presidente della Regione sono riunite in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Regione ad essi collegato è a capo della coalizione di liste.

**15.** L'ufficio centrale regionale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle liste presentate e, qualora verifichi difformità, invita i presentatori delle liste ad uniformare le liste stesse entro le successive ventiquattro ore, pena l'esclusione delle stesse.

**16.** In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968 sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale della Lombardia regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.

**17.** Fermo restando quanto disposto dal comma 16, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il numero degli elettori per la presentazione delle liste previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968, è dimezzato.



**18.** La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.

**19.** La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Sulla medesima linea è riservata la riga per esprimere l'eventuale preferenza.

**20.** Ciascun elettore può, a scelta:

a) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;

b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

d) votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato

Presidente della Regione a essa collegato.

**21.** L'elettore può esprimere nell'apposita riga della scheda un solo voto di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato compreso nella stessa lista.

**22.** Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Regione e la preferenza per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

**23.** Con decreto del Presidente della Regione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

**24.** Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ottengono:

a) almeno il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto meno del quaranta per cento dei voti validi;

b) almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto una percentuale di voti validi pari al quaranta per cento o superiore.

**25.** Alle liste di cui al comma 24 non può, in ogni caso, essere attribuito più del settanta per cento dei seggi del Consiglio regionale attribuiti alle singole liste. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio regionale, come stabilite dal comma 24, non si tiene conto del seggio spettante al Presidente della Regione neoeletto.

**26.** L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria

del comune dove ha sede la sezione.

**27.** Ultimato il riesame, il Presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 29.

**28.** Compite le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale:

a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 26, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 26, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza vali-

di, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 26, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale.

**29.** Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

**30.** L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti

dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Regione il candidato Presidente che nella Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi; inoltre, per ciascun candidato Presidente, determina la percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente della Regione. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 32, lettera c); individua inoltre, ai sensi del comma 24, le percentuali di seggi da assegnare alle liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente;

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 28, lettera b);

c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente della Regione eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;

d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto nell'intera Regione meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione;

e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente della Regione eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via in ordine progressivo, e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste provinciali non collegato al Presidente eletto. L'ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione abbia ottenuto almeno quarantaquattro o quarantotto seggi in Consiglio regionale, ai sensi del comma 24; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli

altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi del comma 25, più di cinquantasei seggi in Consiglio regionale; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei cinquantasei seggi in Consiglio regionale e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;

g) se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione per il quoziente elettorale della coalizione, e assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, quindi considerati resti,



anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

**31.** Successivamente, l'ufficio centrale regionale:

a) per ogni circoscrizione divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma del comma 32, lettera b);

b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

**32.** Dopo le operazioni di cui ai commi 30 e 31, l'ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali

ai sensi del comma 31, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 30, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);

b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 31, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi a esso assegnati a norma del comma 30, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti

validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo;

c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto nella Regione un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente della Regione. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;

d) verifica il rispetto di quanto stabilito dai commi 34, 35 e 36 in merito alla rappresentanza territoriale, applicando quanto in essi previsto se ne ricorrono le condizioni.

**33.** Successivamente, l'ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 31, lettera a), e i seggi residui spettanti ai sensi del comma 32, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale il can-

didato Presidente che ha ricevuto nella Regione un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita ai sensi del comma 28, lettera d). Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza del Consiglio regionale, entro la prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

**34.** Al fine di rendere effettiva la rappresentanza in Consiglio regionale di tutti i territori provinciali, come stabilito dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, al termine delle operazioni di competenza, l'ufficio centrale regionale verifica che in ogni circoscrizione elettorale sia stato attribuito almeno un seggio.

**35.** Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 34, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più

votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in Consiglio regionale. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.

**36.** Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 34 e 35 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali.

**37.** Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio del Consiglio regionale, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dai commi 32 e 33.

**38.** Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi del comma 32, lettera c), quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista provinciale. Se i candidati di tale ultima lista provinciale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dai commi 32 e 33.

**39.** Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) o per qualsiasi altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi del comma 37.

**40.** La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi del comma 37.

**41.** Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge n. 43/1995.

**42.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

